









































































Allegato A:

“Regolamento attuativo procedura conciliativa”

Art. 1 Finalità del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività di mediazione conciliativa tra le parti in causa, al fine di favorire la risoluzione pacifica delle controversie e ridurre il carico dei tribunali.

- Il regolamento si applica alle controversie civili e commerciali, eccetto quelle in materia di famiglia, successione, diritti reali, lavoro, consumo, ecc.
- Il regolamento non si applica alle controversie in materia di diritti di famiglia, successione, diritti reali, lavoro, consumo, ecc.

Art. 2 Soggetti che possono esercitare il diritto di tutela

Il diritto di tutela può essere esercitato dal titolare del diritto, dal suo rappresentante legale o da chi ha il potere di disporre del diritto.

Il diritto di tutela può essere esercitato anche dal beneficiario del diritto, se il titolare è incapace o interdetto.

Il diritto di tutela può essere esercitato anche dal tutore o dal curatore.

- Il diritto di tutela può essere esercitato anche dal beneficiario del diritto, se il titolare è incapace o interdetto.
- Il diritto di tutela può essere esercitato anche dal tutore o dal curatore.

Il diritto di tutela può essere esercitato anche dal beneficiario del diritto, se il titolare è incapace o interdetto.

Art. 3 Tutela di primo livello

3.1. Segnalazioni di primo livello

Il segnalante deve essere il titolare del diritto o il suo rappresentante legale, eccetto che in caso di incapacità o interdizione.

Il segnalante deve essere il titolare del diritto o il suo rappresentante legale, eccetto che in caso di incapacità o interdizione.

Il segnalante deve essere il titolare del diritto o il suo rappresentante legale, eccetto che in caso di incapacità o interdizione.

3.2 Tempi di risposta da parte del Gestore

Il gestore deve rispondere alla segnalazione entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

Il gestore deve rispondere alla segnalazione entro un termine di 30 giorni dalla data di ricezione della segnalazione.

3.3. Modalità con cui esercitare il diritto di tutela

Il diritto di tutela può essere esercitato attraverso il sistema di mediazione conciliativa, eccetto che in caso di incapacità o interdizione.



